



## **PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO**

### **NEI PRODOTTI INDICIZZATI**

**ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation  
e dell'art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 TUB**

## 1. OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, entrato in vigore l'11 gennaio 2024, introduce nel Testo Unico Bancario (TUB) l'art. 118 bis. La norma dispone che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i Piani di sostituzione degli indici di riferimento previsti dall'articolo 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (anche di seguito, BMR), e utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti.

I Piani di sostituzione specificano le azioni che sono intraprese in caso di variazioni sostanziali<sup>1</sup> o cessazione<sup>2</sup> dell'indice di riferimento.

La norma prevede, altresì, che:

- gli aggiornamenti di tali Piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste per le comunicazioni periodiche;
- al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente **entro 30 giorni**, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le variazioni o l'indice sostitutivo individuati dai Piani di Sostituzione. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento;
- le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni citate sono inefficaci, con conseguente applicazione dell'indice sostitutivo definito ai sensi del BMR. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a)1, o, per i contratti di credito di cui al Capo II (credito ai consumatori), dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), del TUB 2.

In adempimento delle disposizioni vigenti, Fidi Toscana S.p.A. ha predisposto il presente Piano di Sostituzione, volto a garantire la continuità operativa attraverso l'individuazione di indici alternativi in caso di cessazioni o variazioni sostanziali, assicurando puntualmente gli obblighi di trasparenza e tempestiva comunicazione alla Clientela mediante attività di monitoraggio e revisione del Piano.

Il presente Piano di Sostituzione si applica ai contratti relativi a prodotti indicizzati<sup>3</sup> offerti da Fidi Toscana S.p.A. e disciplinati dal Titolo VI del TUB. Esso sarà oggetto di costante monitoraggio ed è pubblicato e messo a

---

<sup>1</sup> Per “variazione sostanziale” non si intende la variazione quantitativa dell'indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì la fattispecie in cui l'Amministratore dell'indice annuncia che apporterà una modifica significativa alla metodologia di determinazione dell'indice di riferimento o modificherà in qualsiasi altro modo sostanziale l'indice di riferimento.

<sup>2</sup> Per “cessazione” si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto.

disposizione dei Clienti per estratto sul sito internet di Fidi Toscana – Sezione Trasparenza.

## 2. INDICE DI SOSTITUZIONE

Sui contratti indicizzati a tasso variabile, la seguente tabella evidenzia l'indice di riferimento adottato e l'indice sostitutivo con evidenza dell'emittente/amministratore dello stesso.

<b>INDICE DI RIFERIMENTO</b>	<b>EMITTENTE AMMINISTRATORE DELL'INDICE</b>	<b>INDICE DI SOSTITUZIONE</b>	<b>EMITTENTE AMMINISTRATORE DELL'INDICE</b>
EURIBOR 6M (365/360)	EMMI (European Money Markets Institute)	BCE	Banca Centrale Europea